

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1415)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati nella seduta del 29 aprile 1981 (V. Stampato n. 2360)*

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 maggio 1981*

**Modifiche alle disposizioni concernenti i limiti di età per il
collocamento in congedo illimitato e in congedo assoluto dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I graduati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza cessano dal servizio continuativo e sono collocati in congedo illimitato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età e possono, a domanda, essere trattenuti in servizio per necessità di organico. Gli stessi sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantesimo anno di età.